

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
<p align="center"><b>L.R. 7 /09/1990, n. 43.</b> Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 settembre 1990, n. 109.</p>	<p align="center">Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>Capo II - Campo di applicazione <b>Art. 5. Ambiti di applicazione.</b> 1. Sono sottoposti alla disciplina della presente legge, secondo le procedure di cui al Capo III: a) i progetti di legge e di regolamento aventi ad oggetto materie di rilevanza ambientale o comunque riguardanti l'assetto del territorio, la vegetazione, la fauna ed altri beni ambientali, nonché le proposte di approvazione degli atti amministrativi della Regione a contenuto programmatico e pianificatorio aventi analogo oggetto, per i quali si applicano le procedure di cui al Capo III, Sezione I; Capo III - Disciplina procedurale <b>Art. 9 - Progetti di regolamento e atti amministrativi regionali a contenuto programmatico e pianificatorio.</b> 1. All'atto della presentazione alla Giunta regionale, i progetti di regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere accompagnati da una relazione sui possibili effetti dell'applicazione del regolamento sull'ambiente. 2. Analoga relazione deve accompagnare, all'atto della presentazione agli organi competenti, le proposte di approvazione degli atti a contenuto programmatico e pianificatorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a)</p>
<p align="center"><b>L.R. 6/05/2005, n. 11.</b> Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 11 maggio 2005, n. 19.</p>	<p>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004).</p>	<p><b>Art. 1. Finalità della legge.</b> Capo I - Attuazione della direttiva 2001/42/CE. <b>Art. 2. Finalità.</b> <b>Art. 3. Finalità e ambito di applicazione.</b> <b>Art. 4. Regolamenti di attuazione.</b> <b>Art. 5. Procedura di verifica.</b> <b>Art. 6. Procedura di VAS.</b> <b>Art. 7. Elaborazione e redazione di piani e programmi</b> <b>Art. 8. Informazione e consultazione su piani e programmi</b> <b>Art. 9. Adozione e approvazione di piani e programmi.</b> <b>Art. 10. Attività di monitoraggio.</b> <b>Art. 11. Periodo transitorio.</b> <b>Art. 12. Adeguamento della normativa.</b></p> <p>L'articolo 3 della L.R. 6 maggio 2005, n. 11 è sostituito dalla L.R. 30/07/2009 n. 13. Gli articoli da 4 a 12 della L.R. n. 11/2005 sono abrogati.</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
<p align="center"><b>DGR 1961 DD. 03/08/2005.</b></p>	<p>LR 11/2005 - individuazione di piani e programmi di cui all' art 13 , paragrafo 3 , della direttiva 2001/42/ce in materia di valutazione ambientale strategica.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)", non sono da sottoporre agli obblighi di cui al Capo I della legge stessa i seguenti piani regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano Territoriale Particolareggiato Regionale (P.T.R.P.) dell'area del Tarvisiano comprendente il territorio dei Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, in quanto il primo atto preparatorio formale è l'incarico di progettazione autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 1998, n. 3260;</li> <li>- Piano Territoriale Particolareggiato Regionale (P.T.R.P.) della Costiera Triestina, in quanto il primo atto preparatorio formale è l'incarico di progettazione aggiudicato con deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2000, n. 379;</li> <li>- Piano energetico regionale ai sensi dell'art. 6, della legge regionale, in quanto il primo atto preparatorio formale è l'avvio delle consultazioni disposto con deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2003, n. 1318;</li> <li>- Piano regionale di tutela delle acque, in quanto il primo atto preparatorio formale è l'incarico di predisposizione aggiudicato con deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2004, n. 1271, come rettificata con deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2004, n. 1641.</li> </ul>
<p align="center"><b>L.R. 13/12/2005, n. 30.</b> Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 dicembre 2005, n. 50.</p>	<p>Norme in materia di piano territoriale regionale.</p>	<p><b>Art. 4. <i>Attribuzioni del Comune.</i></b> [...] 5. Il piano regolatore generale del Comune è assoggettato alle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme di recepimento, nonché alle metodologie di Agenda 21. <b>Art. 7. <i>Formazione del PTR.</i></b> 1. La formazione del PTR avviene in conformità alla direttiva 2001/42/CE e alle successive norme di recepimento, nonché con le metodologie di Agenda 21</p>
<p align="center"><b>L.R. 23/02/2007, n. 5.</b> Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 febbraio 2007, n. 9.</p>	<p>Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.</p>	<p>Capo III. Strumenti e contenuti della pianificazione comunale. <b>Art. 15. <i>Piano strutturale comunale.</i></b> 1. Il Piano strutturale comunale ha durata indeterminata e: [...] c) fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS); [...]. <b>Art. 17. <i>Procedura di formazione del PSC.</i></b></p>

<b>Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS</b>		
<b>Normativa</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Articolo e/o argomento di riferimento</b>
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
		<p>[...]. 12. Il PSC è assoggettato alle metodologie di Agenda 21 e alla procedura di VAS. <b>Art. 21. Piano operativo comunale.</b> [...] 3. Il POC non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull'ambiente tali da incidere sulla procedura di VAS fatta nel PSC.</p>
<b>DGR 6/08/2008, n. 1580.</b> Pubblicata nel B.U.R. 27/8/2008, n. 35.	Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali.	<p><b>Allegato A</b> [...] <b>Art. 7 - Servizio pianificazione strategica, programmazione negoziata e valutazione</b> 1. Il Servizio pianificazione strategica, programmazione negoziata e valutazione: [...] e) svolge le funzioni di Nucleo di valutazione e verifica, quale definito dalla legge n. 144/1999 e dalle successive deliberazioni del CIPE, con idonei apporti tecnici e metodologici e avvalendosi del supporto del Servizio Statistica e con le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta Regionale; in tale ruolo: 1) fornisce assistenza e supporto tecnico e metodologico agli Uffici regionali competenti per le fasi di formulazione e valutazione e monitoraggio delle politiche pubbliche regionali e di piani e programmi dell'Amministrazione Regionale; a tal fine e per l'opportuna integrazione, si coordina anche con le strutture preposte alla Valutazione Ambientale Strategica; [...] <b>Art. 91 - Servizio valutazione impatto ambientale</b> 1. Il Servizio valutazione impatto ambientale: [...] e) provvede all'attuazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica. [...] <b>Art. 112 - Servizio pianificazione territoriale regionale</b> 1. Il Servizio pianificazione territoriale regionale: [...] d) assolve alle attività di monitoraggio degli indicatori di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) sul Piano territoriale regionale; [...]</p>

**Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS**

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
<p align="center"><b>L.R. 05/12/2008, n. 16.</b> Pubblicata nel 1° supplemento ordinario 12 dicembre 2008, n. 27 al B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 dicembre 2008, n. 50.</p>	<p>Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.</p>	<p><b>CAPO I - Norme in materia ambientale</b> [...] <b>Art. 4 - Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale</b> 1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per: a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico; b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale; c) autorità competente: la Giunta comunale; d) soggetti competenti in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali, gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in materia ambientale. 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale: a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio); b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a). 3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. [...]</p>
<p align="center"><b>L.R. 30/07/2009, n. 13.</b> Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 agosto 2009, n. 31.</p>	<p>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento</p>	<p><b>Capo IV - Adeguamento a obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)</b> <b>Art. 34. Modifiche alla legge regionale n. 11/2005.</b> 1. L'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE - Legge comunitaria 2004), è sostituito dal seguente:</p>

## Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
	<p>(CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008).</p>	<p>«Art. 3. Finalità e ambito di applicazione. 1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).». 2. Gli articoli da 4 a 12 della legge regionale n. 11/2005 sono abrogati. <b>Art. 35. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/2008.</b> 1. All'articolo 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;»; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.».</p>
<p><b>L.R. 3/12/2009 n. 22.</b> Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2009, n. 49.</p>	<p>Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.</p>	<p><b>Art. 1. Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione.</b> 1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. 2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.</p>

## Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
<b>FRIULI-VENEZIA GIULIA</b>		
		<p>3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.</p> <p>4. I Comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3.</p> <p>5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di settore.</p> <p>6. La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.</p> <p>7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.</p> <p>8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il Piano del governo del territorio e il Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione.</p> <p>(...).</p>
<p>Fonte normativa sul sito web: <a href="http://www.regione.fvg.it">www.regione.fvg.it</a> - ambiente e territorio - sviluppo sostenibile - autorità ambientale: attività e settori di intervento</p>		